

DELIBERAZIONE N. 102 DD. 29.11.2007

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL QUINQUENNIO 2008 – 2012 A CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA B.B.C. SOC. COOP. P.AZ. A RESP. LIM. CON SEDE A STORO – FRAZ. DARZO.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 93 del 23 ottobre 2007, con la quale, in vista della scadenza il prossimo 31 dicembre della convenzione relativa all'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Molveno per il periodo dal 01.01.2003 al 31.12.2007, si attivò la procedura per l'affidamento a trattativa privata previa gara ufficiosa, ai sensi dell'art. 25 del D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e s.m. e dell'art. 48 del regolamento di contabilità, del servizio in parola per il quinquennio dal 2008 al 2012; con lo stesso provvedimento vennero approvati il capitolato speciale per l'affidamento del servizio e tutta la modulistica per la gara ufficiosa.

Visto che in esecuzione di detta deliberazione, con lettera raccomandata a.r. prot. n. 4346 del 26.10.2007, venne diramato l'invito di partecipazione alla gara ufficiosa agli istituti di credito allo scopo individuati.

Preso atto che entro le ore 12.00 del 14.11.2007, termine fissato nella lettera d'invito, la sola Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella B.B.C. Soc. Coop. p.az. a resp. Lim., ha fatto pervenire la propria offerta, in plico chiuso, debitamente sigillato e controfirmato e considerato il fatto che l'invito espressamente prevede che si proceda all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Atteso che l'affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e s.m., viene effettuato sulla base di una convenzione, deliberata dalla Giunta comunale, con la quale, in conformità all'apposito capitolato speciale, sono disciplinati gli obblighi dell'istituto, le modalità per lo svolgimento del servizio, nonché le condizioni per la remunerazione delle giacenze e per le anticipazioni di cassa.

Dato atto che la convenzione ivi prevista ed espressamente richiamata dall'art. 49 del regolamento di contabilità è costituita dalle norme del capitolato speciale completate dalle condizioni per la remunerazione delle giacenze, per le anticipazioni di cassa e per i giorni di valuta da computare nelle operazioni, come dato evincere dallo schema all'uopo predisposto.

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 19 comma 1 del T.U.LL.RR. sull'ordinamento contabile e finanziario approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L, da parte del collaboratore amministrativo-contabile nonché parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa da parte del Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze, ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto il D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il regolamento di contabilità.

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di affidare alla Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella B.B.C. Soc. Coop. p.az. a resp. Lim., con sede a Storo – fraz. Darzo - in via Marini n. 33, il servizio di tesoreria del Comune di Molveno per il quinquennio dal 2008 al 2012, sulla base di apposita convenzione che recepisca quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto per quanto

attiene alla disciplina degli obblighi dell'istituto e alle modalità per lo svolgimento del servizio e rinvii ai valori di cui all'offerta dd. 14.11.2007 presentata dalla stessa Cassa Rurale per quel che riguarda le condizioni per la remunerazione delle giacenze, per le anticipazioni di cassa e per i giorni di valuta.

2. Di autorizzare il sindaco a sottoscrivere la convenzione di cui al precedente punto avvalendosi dello schema all'uopo predisposto, che integralmente si approva e che, benché non venga materialmente allegato alla presente deliberazione, della stessa costituisce comunque parte integrante e sostanziale, convenzione che verrà stipulata in forma pubblica amministrativa a mezzo di ufficiale rogante nella persona del segretario comunale.
3. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale, in quanto tutte le spese e imposte inerenti e conseguenti alla convenzione, comprese quelle di registrazione, sono a totale carico dell'istituto di credito.
4. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del Testo Unico delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. b della Legge 06.12.1971 n. 1034.